

**REGOLAMENTO (CE) N. 1528/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 agosto 2003**  
**relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere specula-

tivo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 26, 27 e 28 agosto 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1108 13 00 presentate il 26, 27 e 28 agosto 2003.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

*Per la Commissione*  
 J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
 Direttore generale dell'Agricoltura

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.